

STATUTO

IL PONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: INVORIO NO VIA VERGANTE 61

Numero REA: NO - 159371

Codice fiscale: 01246580037

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto Rep. 146.448 Racc. 39.493	
	STATUTO	
	TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione- sede)	
	È costituita, ai sensi della normativa vigente e in particola-	
	re ai sensi dell’art. 1, primo comma lettera b) della legge	
	n.381/91, la Società Cooperativa Sociale di tipo misto (coope-	
	rativa sociale di tipo A e B) denominata: "Il Ponte - Società	
	Cooperativa Sociale" validamente siglabile in: "Il Ponte -	
	s.c.s.".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla coope-	
	razione, nonché dalla legge n. 381/91 e, in quanto compatibi-	
	li, dalle norme sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. n.	
	112/2017 s.m.i., si applicano, sempre in quanto compatibili,	
	le norme sulle società per azioni.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Invorio (NO) e potrà	
	istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	ze anche altrove.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rap-	
	presentanza del movimento cooperativo.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, sal-	
	vo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	

	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il persegui-	
	mento dell'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Coopera-	
	tiva si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa si propone, dunque, di sviluppare fra essi lo	
	spirito mutualistico e solidaristico, perseguendo gli scopi	
	previsti al comma 1 del citato art. 1 della Legge 381/1991 e	
	in particolare:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività ri-	
	conducibili alla previsione dell'art. 1, comma 1 della Legge	
	381/91 lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra	
	dette due tipologie di attività, come previsto dalla Circolare	
	Ministeriale 153/1996. La Cooperativa ha perciò un oggetto	

	plurimo che verrà attuato attraverso la gestione separata del-	
	le suddette attività, riconducibili rispettivamente alle cita-	
	te lettere a) e b) dell'art. 1 della legge numero 381/91.	
	La Cooperativa si propone inoltre di far conseguire ai propri	
	soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata, con-	
	tinuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, anche tramite l'avviamen-	
	to al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale di	
	soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 L. 381/91.	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità preva-	
	lente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coopera-	
	tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore	

5 di 62

	fini del conseguimento dell'oggetto sociale. A tal proposito è	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La Cooperativa, con riferimento ai principi della mutualità	
	senza fini di speculazione privata, si propone di perseguire	
	l’interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso:	
	a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi (ai sensi	
	dell’art. 1, comma 1, lett. a), L. 381/91), tra cui:	
	• gestire servizi per la prima infanzia, come micronidi,	
	ludoteche e spazi gioco, sostenendo le famiglie sia attraverso	
	iniziative di welfare aziendale per i nostri dipendenti, sia	
	come supporto concreto a genitori in situazioni di svantaggio.	
	• laboratori educativi e creativi per minori e persone	
	fragili;	
	• percorsi di autonomia abitativa e housing sociale;	
	• gestione gruppi appartamento, comunità alloggio;	
	• servizi di trasporto e accompagnamento per persone con	
	disabilità;	
	• attività di orientamento, tutoraggio, formazione profes-	
	sionale e reinserimento sociale;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate (ai sensi dell’art. 1, comma 1,	

	lett. b), L. 381/91), tra cui:	
	• assemblaggio, confezionamento, controllo qualità, ca-	
	blaggio, assiemaggio e smontaggio di componenti meccanici,	
	elettrici, elettronici o di altro genere;	
	• produzione e confezionamento di pasta fresca e secca,	
	• preparazione, porzionamento, trasporto e vendita di pa-	
	sti, anche in atmosfera modificata (ATM);	
	• attività di ristorazione interna e catering;	
	• servizio di lavanderia e stireria per aziende e per pri-	
	vati;	
	• produzione e vendita di prodotti agricoli, di allevamen-	
	to, elicicoltura, apicoltura e coltivazione funghi freschi e	
	secchi con rispettive certificazioni BIO;	
	• produzione e vendita di manufatti artigianali e calzatu-	
	re	
	• attività di cucito per produzione interna e in conto	
	terzi;	
	• attività di logistica, e trasporti;	
	• attività di facchinaggio e traslochi;	
	• manutenzione e cura del verde, servizi cimiteriali, pic-	
	cole manutenzioni edili e tinteggiature;	
	• raccolta differenziata, smistamento rifiuti e recupero	
	materie prime da materiali di scarto;	
	• servizi di pulizia civili e industriali;	
	• attività di digitalizzazione e gestione documentale;	

	• servizi amministrativi per terzi;	
	• servizio affissioni;	
	• gestione di attività turistiche e agrituristiche e pro-	
	mozione territoriale con l'ausilio di mezzi elettrici ed eco-	
	logici	
	• per l'accompagnamento delle persone;	
	• gestione di case vacanze, ostelli, strutture ricettive,	
	alberghiere e agrituristiche, nei limiti della normativa vi-	
	gente;	
	• organizzazione di attività di promozione sociale, cultu-	
	rale e gite sul territorio;	
	• gestione di strutture ricettive con finalità sociale,	
	quali ostelli, case per ferie e alloggi protetti;	
	• gestione attività sportive.	
	c) attività di raccolta fondi e iniziative economiche di sup-	
	porto, anche mediante eventi, donazioni o iniziative pubbli-	
	che, a sostegno delle finalità statutarie.	
	d) altre attività connesse o strumentali al perseguimento	
	dell'oggetto sociale:	
	• attivazione di percorsi formativi, di consulenza, sup-	
	porto o sostegno alle aziende, enti pubblici e privati; af-	
	fiancamento nell'inserimento lavorativo di persone con disabi-	
	lità, persone svantaggiate e nella gestione di problemi e/o	
	difficoltà;	
	• attivazione di percorsi formativi, stages, borse di stu-	

	dio per volontari, giovani, studenti in collaborazione con En-	
	ti formativi e Università;	
	• l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione	
	per avviamento al lavoro per giovani in collaborazione con le	
	aziende del territorio;	
	• attivazione di progetti di servizio civile Nazionale e	
	di volontariato Europeo;	
	• formazione del volontariato sociale stimolando ed accre-	
	scendo la coscienza cooperativistica, le competenze e profes-	
	sionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della	
	cooperativa;	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attivi-	
	tà connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-	
	nenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acqui-	
	sto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze	
	e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge	
	a società in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti	
	ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esempli-	
	ficativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolga-	
	no attività analoghe o comunque accessorie all'attività socia-	
	le, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai	
	fini del collocamento presso il pubblico;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche con-	
	sortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigi-	
	onamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;	
	potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per	
	il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al	
	credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della	

	cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fi-	
	deiussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della	
	legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo	
	le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;	
	4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il	
	tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vi-	
	gente in materia e, in particolare, delle norme che discipli-	
	nano la raccolta del risparmio tra il pubblico;	
	5) partecipare allo sviluppo ed al finanziamento di altre	
	cooperative, ed in particolare delle cooperative sociali;	
	6) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa	
	richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte	
	le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coope-	
	razione in generale e/o per gli specifici settori di attività	
	nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi opera-	
	zione inerente alla raccolta del risparmio, dell'esercizio	
	delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pub-	
	blico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia, delle	

	attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi pro-	
	fessionali e di ogni altra operazione comunque vietata per le	
	società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di	
	legge.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci	
	Sono soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i ne-	
	cessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. Tali soci, detti anche soci lavoratori partecipano ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le con-	
	dizioni si applica il secondo comma dell'art. 2519.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	

13 di 62

	tro, potranno esercitare il diritto di voto esclusivamente	
	nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed	
	in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assem-	
	blee straordinarie di modifica dello Statuto.	
	Ai Soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque	
	l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale.	
	I Soci appartenenti alla categoria speciale di soci cooperato-	
	ri apprendisti possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto tanto con ri-	
	guardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa	
	domanda.	
	I Soci appartenenti alla categoria speciale di soci cooperato-	
	ri apprendisti possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.	
	Detti Soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo am-	
	ministrativo accerti:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della stessa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Possono essere Soci Volontari, le persone fisiche che prestano	

	la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, per l'attività svolta, si trovino in ef-	
	fettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere Soci	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono infine essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovvento-	
	ri, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, in-	
	clusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti	
	finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato	
	dal successivo Titolo IV.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei so-	
	ci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindi-	
	cate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	TITOLO IV - IL RAPPORTO SOCIALE	

	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cogno-	
	me, residenza, data e luogo di nascita; la categoria dei soci	
	a cui chiede di essere iscritto; per il socio prestatore: i	
	requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che in-	
	tende svolgere nella Cooperativa; l'indicazione della effettiva	
	attività svolta, della condizione professionale, delle spe-	
	cifiche competenze possedute; l'ammontare del capitale che	
	propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge; la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazio-	
	ni legalmente adottate dagli organi sociali; l'espressa e se-	
	parata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 39 e ss. del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere: la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale; l'organo sociale che ha autorizza-	
	to la domanda e la relativa deliberazione; la qualità della	
	persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	

	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei so-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suin-	
	dicate. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve, entro	
	sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Art. 7 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	

	Consiglio di amministrazione:	
	o del capitale sottoscritto;	
	o dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; a parteci-	
	pare all'attività della società salvo il verificarsi di una	
	delle cause previste dal presente statuto per la perdita della	
	qualità di Socio; a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed al-	
	lo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e	
	ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;	
	c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere	
	in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società;	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte se il socio è persona fisica;	

	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 ss. Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda	

	il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di am-
	ministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-
	rere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul
	libro dei soci.
	Art. 10 - Esclusione
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
	fronti del socio: che non sia più in grado di concorrere al
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i
	requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle di-
	verse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipa-
	zione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti: per i
	soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favo-
	re della Cooperativa; per i soci volontari: la prestazione
	gratuita della propria opera a favore della Cooperativa; che
	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deri-
	vano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-
	li, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ac-

21 di 62

	sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal
	Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate
	alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dagli artt. 42
	ss. del presente statuto. L'opposizione ai menzionati provve-
	dimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
	dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.
	Art. 12 - Liquidazione
	I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al
	rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente riva-
	lutate a norma del successivo art. 22, la cui liquidazione
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-
	porto effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non
	sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
	dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, C.C. Il pagamento, sal-
	vo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino
	alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è
	effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio
	stesso.
	Art. 13 - Morte del socio

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni ef-	
	fettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 17. Gli eredi e	
	legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino	
	gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi,	
	entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	società. In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347 2° e 3° comma del C.C.	
	Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni effetti-	
	vamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli	
	eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore de-	
	gli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del	
	Consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere b),	

24 di 62

	primo punto 2), del presente statuto. I conferimenti stessi	
	possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da azioni trasferibili. Ogni socio sovven-	
	tore deve acquistare un numero minimo di azioni pari a 40.	
	Art. 17 - Alienazione delle partecipazioni dei soci sovvento-	
	ri. Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione. In caso di mancato gradimento del Consiglio	
	di amministrazione e dal socio che intende trasferire i tito-	
	li, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Il so-	
	cio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consi-	
	glio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio	
	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione.	
	Art. 18 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'e-	
	missione; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	
	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse; il termine minimo di durata	
	del conferimento; i diritti patrimoniali di partecipazione	
	agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al divi-	

	dendo corrisposto previsto per i soci ordinari; i diritti pa-	
	trimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribu-	
	zione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito, nelle assemblee della socie-	
	tà, un solo voto. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sov-	
	ventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tut-	
	ti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limi-	
	te, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-	
	semblea in sede di emissione delle azioni a norma del prece-	

	dente articolo, nonché qualora la Cooperativa si renda inadempiente all'accordo di investimento in forza del quale è stato deliberato l'ingresso del socio sovventore.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO VI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Art. 20 - Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 100 (cento).	

	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori di-	
	pendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Parte-	
	cipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina: - l'importo complessivo	
	dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; - la	
	durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali ap-	
	provati dall'Assemblea; - i criteri ulteriori per l'offerta in	
	opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per	
	il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spet-	
	ta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella	
	dei Soci Cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-	
	bligati: a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo	
	le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; b)	
	all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limi-	
	tatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	

	Art. 21 - Assemblea speciale	
	L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazio-	
	ne Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,	
	le norme fissate per le assemblee dei Soci dalla legge o dal	
	presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione Coope-	
	rativa.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-	
	re un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-	
	derne estratti, può assistere alle assemblee dei Soci, con fa-	
	coltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-	
	ressi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	nei confronti della società.	
	Art. 22 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai de-	
	tentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede	

	di emissione delle azioni medesime.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Co-	
	operativa, il rimborso potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	
	b) attribuendo anche la parte delle eventuali riserve divi-	
	sibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, propor-	
	zionalmente corrispondente alla percentuale di capitale dete-	
	nuta dall' uscente.	
	TITOLO VII - STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI	
	Art. 23 - Soci Finanziatori	
	La società può emettere categorie di azioni denominate "azioni	
	del Socio Finanziatore", munite di diritti diversi, patrimo-	
	niali e/o amministrativi, secondo quanto stabilito da ciascuna	
	delibera di emissione, nei limiti di legge e del presente ti-	
	tolo statutario.	
	Art. 24 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei Soci Finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. I con-	
	ferimenti dei Soci Finanziatori possono avere ad oggetto dena-	
	ro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	I versamenti relativi alle azioni sottoscritte dai Soci Finan-	
	ziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati per	
	almeno il venticinque per cento all'atto della sottoscrizione	

	e per la parte restante nei termini da stabilirsi da parte del	
	Consiglio di amministrazione.	
	Art. 25 - Trasferibilità dei titoli	
	In caso di alienazione delle azioni da parte dei Soci Finan-	
	ziatori, spetta agli altri soci della Cooperativa, ivi inclusi	
	gli altri soci finanziatori, il diritto di prelazione. I soci	
	che intendono esercitare tale diritto potranno esercitarlo in	
	proporzione al loro numero e, tra di essi, in proporzione alla	
	loro partecipazione al capitale della Cooperativa. A tal fine	
	il Socio Finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsi-	
	voglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione	
	preventiva al Consiglio di amministrazione, indicando il prez-	
	zo e le condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di	
	amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci i qua-	
	li, se intendono esercitare il diritto di prelazione, devono	
	far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alie-	
	nante, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione	
	del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di ac-	
	quisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazio-	
	ne al capitale della Cooperativa e al medesimo prezzo e condi-	
	zioni offerte dal terzo e devono altresì indicare se intendono	
	rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rimasta	
	eventualmente inoptata. Decorso detto termine di trenta giorni	
	senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazio-	
	ne, ovvero qualora il diritto di prelazione sia stato eserci-	

	tato solo per parte delle azioni senza che almeno un socio tra	
	quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia	
	dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di	
	azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano eser-	
	citare il diritto di prelazione, il Socio Finanziatore può	
	trasferire le azioni al terzo, nel rispetto di quanto previsto	
	dal presente articolo in merito al gradimento da parte del	
	Consiglio di amministrazione. In caso di violazione della	
	clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace	
	e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei	
	soci aventi diritto entro sessanta giorni dalla data in cui	
	hanno avuto notizia della violazione del diritto. Le azioni	
	dei Soci Finanziatori possono inoltre essere trasferite esclu-	
	sivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	A tal fine, nella comunicazione della intenzione di alienazio-	
	ne il Socio Finanziatore deve fornire ogni necessaria informa-	
	zione circa il terzo acquirente. Il provvedimento che neghi il	
	gradimento deve essere motivato e deve essere comunicato al	
	socio finanziatore dal Consiglio di amministrazione entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutil-	
	mente tale termine il Socio Finanziatore, sempre che siano	
	state rispettate le disposizioni previste dal presente artico-	
	lo in materia di prelazione, è libero di trasferire al terzo	
	le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve	
	iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provve-	

33 di 62

	senza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di	
	lavoro, previdenza o assicurazione obbligatoria contro gli in-	
	fortuni sul lavoro e le malattie professionali o, in partico-	
	lare per le società cooperative, violazioni della legge 3	
	aprile 2001, n. 142; f) assenza di sanzioni amministrative di-	
	pendenti da reato ex D.Lgs 231/01.	
	Art. 26 - Modalità di emissione delle azioni dei Soci Finan-	
	ziatori	
	L'emissione delle azioni dei Soci Finanziatori deve essere di-	
	sciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria di	
	cui all'art. 34, con la quale devono essere stabiliti	
	l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sopraprez-	
	zo ai sensi dell'art. 2439 del Codice civile, tenuto conto an-	
	che dell'importo delle riserve divisibili nonché i diritti pa-	
	trimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascu-	
	na categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto	
	delle norme di legge e del presente Statuto. In sede di emis-	
	sione, le azioni dei Soci Finanziatori sono preventivamente	
	offerte in opzione agli altri soci della Cooperativa salvo che	
	ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione	
	del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 del Codice civi-	
	le. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sen-	
	si dell'art. 2346 del Codice civile. La deliberazione dell'as-	
	semblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	Consiglio di amministrazione ai fini della eventuale emissione	

	dei titoli. Salvo che la delibera di emissione non ne preveda	
	la libera trasferibilità, le azioni dei Soci Finanziatori pos-	
	sono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente articolo.	
	Art. 27 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei Soci Finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura che sarà determinata per cia-	
	scuna categoria di azioni dalla delibera di emissione, nel ri-	
	spetto delle norme di legge. La delibera di emissione può al-	
	tresì prevedere: a) le modalità di determinazione del dividen-	
	do spettante ai soci finanziatori e l'ordine di priorità nella	
	relativa assegnazione, anche qualora l'assemblea deliberi di	
	non distribuire dividendi ai soci, purché tale dividendo rien-	
	tri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Coo-	
	perativa; b) che la riduzione del capitale sociale in conse-	
	guenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale	
	delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle parte-	
	cipazioni di capitale degli altri soci; c) che, in caso di	
	scioglimento della Cooperativa, le azioni dei Soci Finanziato-	
	ri abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale so-	
	ciale rispetto alle azioni degli altri soci, per l'intero va-	
	lore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove ver-	
	sato e qualora non sia stato successivamente destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale, nonché per la quota parte di ri-	

[illegible]

	Soci Finanziatori dovranno essere riscattate dalla cooperativa	
	se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle con-	
	dizioni ivi indicate. Salvo che non sia diversamente previsto	
	dalla delibera di emissione, ogni azione attribuisce un dirit-	
	to di voto su ogni argomento oggetto di delibera in sede di	
	assemblea. I voti attribuiti ai Soci Finanziatori non potranno	
	tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme	
	di tutti i soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna as-	
	semblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automatica-	
	mente entro il limite applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad es-	
	si attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci	
	finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno	
	nell'attività sociale, la nomina in assemblea di un ammini-	
	stratore e un sindaco effettivo e di uno supplente, nonché di	
	un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La	
	deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei So-	
	ci Finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di	
	diverse categorie di azioni dei Soci Finanziatori, ad una o	
	più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomi-	
	na qui previsto, fermo restando che il numero di amministrato-	
	ri o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in al-	
	cun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori e	

	sindaci in carica. Ai Soci Finanziatori spettano inoltre gli	
	ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di	
	emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per	
	azioni, in quanto compatibili.	
	Art. 28 - Obbligazioni e altri strumenti di debito	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa	
	può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debi-	
	to, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e	
	segg. c.c.. In tal caso, con regolamento approvato dalla stes-	
	sa Assemblea straordinaria, sono stabiliti: - l'importo com-	
	plessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il re-	
	lativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazio-	
	ne; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e	
	le modalità di rimborso. La deliberazione dell'Assemblea sta-	
	bilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio	
	di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori	
	di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresen-	
	te comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO VIII - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 29 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) - dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori rap-	

	presentati da azioni del valore di euro 25 ciascuna. Le azioni	
	complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere	
	superiori ai limiti di legge;	
	2) - dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	3) - dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;	
	4) - dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Parte-	
	cipazione Cooperativa;	
	b) - dalla riserva legale;	
	c) - dal valore delle azioni eventualmente non rimborsate	
	ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;	
	d) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con	
	le somme versate dai Soci;	
	e) - dalla riserva straordinaria;	
	f) - dalle eventuali riserve divisibili destinate ai Soci	
	Finanziatori di cui al Titolo VII;	
	g) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di	
	escludere l'emissione dei certificati azionari.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i So-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società. In ogni caso è vietata la distribuzione di ri-	
	serve tra i Soci Cooperatori.	

	Art. 30 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione	
	Le azioni dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-	
	so la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il	
	Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azio-	
	ni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente	
	articolo 7. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termi-	
	ne, senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferi-	
	re la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel	
	libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire Socio cooperatore. Il provvedimento che nega al Socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne può proporre opposizione ai sensi di legge.	
	Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare	
	quote o azioni della Società purché sussistano le condizioni	
	previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e	
	l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili di-	
	stribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo	
	bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 31 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al-	

	la fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione	
	provvede alla redazione del bilancio e della documentazione	
	informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura	
	della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-	
	li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e	
	della comunità tutta.	
	L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, deposi-	
	tare e pubblicare, nei casi e con le modalità previste dalle	
	vigenti norme di legge, il bilancio sociale, che dovrà essere	
	presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'ap-	
	provazione.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnala-	
	te dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto	

	stabilito dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale sottoscritto dai soci fi-	
	nanziatori, nei limiti previsti dalla delibera di emissione e	
	comunque per importo non superiore a quanto previsto dalla	
	normativa in materia di cooperative a mutualità prevalente;	
	d) a remunerazione del capitale sottoscritto dai soci sov-	
	ventori, nei limiti previsti dalla delibera di emissione e co-	
	munque per importo non superiore a quanto previsto dal Regola-	
	mento;	
	e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale socia-	
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i Soci sovventori, Soci finanziatori e i possessori di Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigen-	
	ti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal	
	presente Statuto.	

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci sovventori, ai Soci Finanziatori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 32 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente Statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed

	il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella Società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO IX - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 33 - Organi	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 34 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convoca-	
	zione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione o, in	
	caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo,	
	ad opera del collegio sindacale, se nominato, mediante avviso,	
	inviato almeno quindici giorni prima o, quanto meno, giunto a	
	destinazione almeno otto giorni prima di quello stabilito per	
	l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso	
	con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta	
	elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risul-	
	ta dal libro Soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche	

	il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati	
	dai Soci alla società e debitamente annotati sul detto libro	
	Soci).	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno,	
	il luogo - anche fuori dalla sede sociale purché in Italia -	
	la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati.	
	Tuttavia, in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	Art. 35 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio nonché il bilancio sociale, secondo	
	quanto previsto dalle vigenti norme di legge, destina gli uti-	
	li e ripartisce i ristorni;	
	2) procede alla nomina degli Amministratori;	
	3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-	
	te del collegio sindacale nonché del soggetto deputato alla	
	revisione legale dei conti sulla società;	

	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati, a maggioranza delle quote sociali;	
	7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modificazioni dello Statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di amministrazione;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; -	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti Soci che rappre-	

	sentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci e	
	nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli	
	argomenti da trattare. In questo ultimo caso, la convocazione	
	deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti	
	giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi	
	diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia or-	
	dinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi di-	
	ritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci	
	presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordi-	
	ne del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e	
	per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure	
	per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001,	
	le relative delibere devono essere adottate con il voto favo-	
	revole di tanti Soci che rappresentino, oltre che la maggio-	

	ranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la	
	maggioranza assoluta dei voti dei Soci Cooperatori risultanti	
	dal libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare la modifica dello scopo e/o	
	dell'oggetto sociale, la fusione o lo scioglimento anticipato	
	della società, l'Assemblea delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.	
	Art. 37 - Verbale delle deliberazioni e votazioni	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Le votazioni si fanno in modo palese.	

	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rap-	
	presentante dell'associazione di categoria a cui la Cooperati-	
	va eventualmente aderisce.	
	Art. 38 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 20.	
	I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare da altro Socio, mediante delega scritta.	
	Nessun Socio può rappresentare per delega più di 5 altri Soci	
	avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto	
	disposto nell'art. 2372 del Cod. Civ.	
	Art. 39 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio	
	di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	

Art. 40 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori che siano persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: - non essere interdetto, inabilitato o fallito; - non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non sussistano nei loro confronti i motivi di esclusione indicati nell'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche; - aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nei settori della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da

	un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope-	
	ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale	
	che ne compromettano l'indipendenza.	
	I Soci finanziatori non possono in ogni caso nominare più di	
	un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci	
	possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vi-	
	cepresidenti.	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il	
	Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed even-	
	tualmente il Vicepresidente.	
	Non possono assumere la presidenza della cooperativa i sogget-	
	ti di cui all'art. 7, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017	
	s.m.i.	
	Art. 41 - Compiti del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge.	
	Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste	
	dall'articolo 2365 comma secondo del Codice civile.	

	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice ci-	
	vile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-	
	re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	menti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Art. 42 - Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	siglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi se nominati, ne siano informa-	
	ti almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	

	il segretario della riunione, che provvederanno alla formazio-	
	ne e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunio-	
	ne svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Art. 43 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita	
	sopravvenuta di uno o più dei requisiti indicati nel preceden-	
	te articolo 37, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 Cod. Civ.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	Art. 44 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti	

	agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se no-	
	minato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo	
	2389 c.c..	
	In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 45 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori genera-	
	li, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.	
	Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza od impe-	
	dimento del Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di ammi-	

	nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 46 - Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	per scelta volontaria dell'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea stessa tra	
	i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio. Il collegio Sindacale ha tutti i do-	
	veri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.; es-	
	so esercita inoltre i compiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.	
	112/2017 s.m.i.	
	La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un	
	revisore legale dei conti o da una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro, salvo che, ricorrendo i pre-	
	supposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma c.c.,	

	l'Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale,	
	ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i pre-	
	scritti requisiti di legge.	
	TITOLO X - CONTROVERSIE	
	Art. 47 - Clausola Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: tutte le	
	controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia og-	
	getto di controversia la qualità di socio; le controversie re-	
	lative alla validità delle deliberazioni assembleari; le con-	
	troversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro	
	confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione	
	espressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione	
	della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquida-	
	tore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di	
	cui al comma precedente.	
	Art. 48 - Arbitri e procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di: uno, per le controversie di va-	
	lore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	

	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	all'art. 10 e seguenti c.p.c. ; tre, per le altre controver-	
	sie, comprese quelle di valore indeterminabile. Gli arbitri	
	sono scelti tra esperti del diritto della cooperazione; quando	
	l'arbitro è uno esso è nominato dalle parti congiuntamente e,	
	in assenza di accordo, dal presidente dell'Ordine degli Avvo-	
	cati di Novara. Quando sono tre, ciascuna parte nomina un ar-	
	bitro ed il terzo, con funzioni di Presidente è nominato dalle	
	parti congiuntamente; in assenza di accordo il terzo arbitro è	
	nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Novara.	
	In difetto di designazione, gli arbitri sono nominati dal pre-	
	sidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli arbitri	
	decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di auto-	
	rizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono di-	
	chiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli di-	
	ritti patrimoniali disponibili. Gli arbitri decidono nel ter-	
	mine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine per non più di una so-	
	la volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	

	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa	
	ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
	si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-	
	tazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della proce-	
	dura.	
	Art. 49 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 50 - Liquidatori	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste	
	dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'Assem-	
	blea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determi-	
	nando: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamen-	
	to del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; - a qua-	
	li di essi spetta la rappresentanza della società; - i criteri	

	in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri	
	spettanti ai liquidatori. Art. 51 - Liquidazione del patrimo-	
	nio In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine: - a rimborso del capitale sociale sottoscritto	
	e versato dai soci finanziatori, ed eventualmente rivalutato a	
	norma del precedente art. 31 lettera e) dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti; - a rimborso del capitale so-	
	ciale detenuto dai Soci sovventori e dai possessori di Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale,	
	nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore; - a	
	rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci	
	Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 31, lettera e) nonché dell'eventuale sopraprezzo e dei	
	dividendi eventualmente maturati a loro favore; - al Fondo mu-	
	tualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 52 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	

	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se	
	verranno costituiti. Nella prima assemblea successiva al rin-	
	novo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del	
	giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di	
	lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate	
	le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 53 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	La Cooperativa risponde ai principi della prevalente mutuali-	
	tà, così come definiti dall'articolo 2512 c.c. in quanto si	
	avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria atti-	
	vità, delle prestazioni lavorative dei soci. La Cooperativa,	
	pertanto, opererà nel rispetto dei requisiti previsti	
	dall'articolo 2514 c.c. e già richiamati all'articolo 3 del	
	presente statuto, ovvero: il divieto di distribuire i dividen-	
	ti in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato; il divieto di remunerare gli stru-	
	menti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto dai dividendi; il divieto di distribuire le riserve	
	fra i soci cooperatori; l'obbligo di devoluzione, in caso di	
	scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventual-	

DOTT. ERICO ALFANI NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22
D.LGS. 7-3-2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE ED IN CORSO DI REGISTRAZIONE.
BORGOMANERO, 27 novembre 2025
FIRMATO DIGITALMENTE: DOTT. ERICO ALFANI NOTAIO